

STATUTO

ART.1

E' costituita, promossa da AGICA-AGCI, la Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari FEDAGRI, l'Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari A.N.C.A., la FLAI-CGIL, la FISBA-CISL e la UISBA-UIL, l'Associazione mutualistica denominata «Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative, F.I.L.COOP. SANITARIO». Su delibera del Comitato di Gestione possono essere ammessi nuovi associati aventi i requisiti previsti dal regolamento.

ART.2

Il F.I.L.COOP. SANITARIO ha sede in Roma ed opera secondo le norme del diritto privato, ai sensi dell'art.36 del C.C. e svolge la sua attività senza fini di lucro su tutto il territorio della Repubblica Italiana, avvalendosi a tal fini, laddove eventualmente si renda necessario, di strutture funzionali sul territorio.

ART.3

Il F.I.L.COOP. SANITARIO è costituito per la erogazione ai lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, di prestazioni integrative sanitarie secondo quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. 17.07.1991 di categoria e di quanto sarà previsto da successive modifiche e integrazioni e agli impiegati e operai a tempo indeterminato del settore



forestale come previsto all'art. 32 del CCNL del 01.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Possono aderire tutti coloro che operano nell'ambito del lavoro agricolo la cui richiesta di iscrizione sia accolta dal Comitato di Gestione del Fondo. La durata del F.I.L.COOP. è senza prefissione di termine.

ART.4

Il F.I.L.COOP. SANITARIO ha la finalità di assicurare ad impiegati, quadri ed operai e al loro nucleo familiare, un sistema mutualistico integrativo dell'Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla legge 23 Dicembre 1978 n.833 sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. del 17.07.1991 e successive modifiche e dall'art. 32 del CCNL del 01.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Il F.I.L.COOP. SANITARIO eroga le sue prestazioni nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di attuazione.

La individuazione degli aventi diritto nel nucleo familiare alle prestazioni sanitarie, verrà stabilito nelle norme regolamentari.

ART.5

Beneficiano delle prestazioni erogate dal F.I.L.COOP. SANITARIO i dipendenti in regola con il versamento dei contributi. L'iscrizione al F.I.L.COOP. SANITARIO termina con

la cessazione del rapporto di lavoro, o per espressa rinuncia da formulare da parte dell'interessato. Possono iscriversi al F.I.L.COOP. SANITARIO, tutti coloro che operano nel settore agro-alimentare con le modalità che saranno decise dal Comitato di Gestione. Le modalità per l'iscrizione, la cessazione ed il recesso ed ogni altro relativo aspetto sono disciplinati dalle norme regolamentari di attuazione.

ART.6

I mezzi finanziari del F.I.L.COOP: SANITARIO derivano:

- a) Dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti ai sensi dell'art. 12 del CCNL del 12.07.1991 per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli e da quanto previsto da successive modifiche e integrazioni;
- b) Dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 01.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- c) Dai contributi versati da tutti coloro che, in aggiunta alle figure predette, aderiscono al F.I.L.COOP. SANITARIO;
- d) Dai contributi versati da tutti coloro che richiedono prestazioni aggiuntive a quelle di base previste e che verranno specificate nel regolamento di attuazione;
- e) Dai contributi e sovvenzioni da parte di terzi da



- f) destinarsi alle attività statutarie del fondo;
- g) Da ogni altro provento.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.7

I contributi e le sovvenzioni di cui all'articolo precedente, dedotte le spese di gestione del F.I.L.COOP. SANITARIO, sono interamente devolute alle finalità di cui al precedente art.4

ART.8

Il datore di lavoro e il dipendente hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi, secondo i criteri, i tempi e le modalità determinate dal regolamento di attuazione. Il mancato pagamento dei contributi sospende l'iscrizione al fondo. Nelle norme regolamentari verranno stabilite le modalità per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

ART.9

Sono Organi del F.I.L.COOP. SANITARIO:

- Il Comitato di gestione;
- Il Presidente;
- Il VicePresidente;
- Il Collegio dei Sindaci.

ART.10

Il Comitato di Gestione è formato da sei rappresentanti designati dalle Associazioni dei datori di lavoro e da sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei Lavoratori



promoventi il F.I.L.COOP. SANITARIO. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni salvo la facoltà delle Associazioni ed Organizzazioni promoventi di provvedere alla sostituzione dei consiglieri anche prima della scadenza. I membri del comitato di gestione possono essere riconfermati.

ART.11

Le organizzazioni promotrici del F.I.L.COOP. SANITARIO non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente della gestione e amministrazione del Fondo e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Associazione e sono escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dell'Associazione stessa, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

ART.12

Il Comitato di gestione del F.I.L.COOP. SANITARIO gestisce e delibera sul compimento di tutti gli atti che siano utili o necessari alla attività della associazione. In particolare:

- a) Delibera le linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione della Associazione, prevedendone anche una eventuale articolazione per sezioni;
- b) Elegge al suo interno il Presidente e il VicePresidente;
- c)

- d) Approva le norme regolamentari e delibera le eventuali modifiche statutarie;
- e) Delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- f) Stipula e rinnova accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni;
- g) Delibera il conto consuntivo del Fondo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio;
- h) Delibera eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- i) Decide sui ricorsi in materia di iscrizione, di contribuzione e prestazioni;
- j) Delibera in materia di investimento delle disponibilità;
- k) Delibera in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione del Fondo.

ART.13

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio dei Sindaci o di almeno sei componenti il Comitato. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

ART.14

Le deliberazioni del Comitato di Gestione vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Per le modifiche statutarie è richiesto il voto unanime dei presenti dei componenti del Comitato di gestione e, per le norme regolamentari, il voto della maggioranza dei suoi componenti.

ART.15

Il Presidente del F.I.L.COOP. SANITARIO è eletto dal Comitato di Gestione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Compiti del Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale del F.I.L.COOP. SANITARIO;
- b) Convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) Cura segue e pone in essere l'attività complessiva del F.I.L.COOP. SANITARIO, in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto e delle norme regolamentari di attuazione.

Il VicePresidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

ART.16

Il Collegio dei Sindaci è composto da un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori promoventi il Fondo, da uno designato dalle Associazioni Cooperative

promoventi il Fondo e da un Presidente scelto di comune accordo.



Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I Sindaci intervengono alle riunioni del Comitato di Gestione. Il Collegio dei Sindaci esercita la funzioni di controllo secondo le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del «Fondo», vigila sull'osservanza delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà sociale. I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o di determinare operazioni. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni; i verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

ART.17

Su richiesta unanime delle organizzazioni ed Associazioni promoventi, il Comitato di Gestione delibera all'unanimità lo

scioglimento del Fondo. In caso di scioglimento il patrimonio del F.I.L.COOP. SANITARIO, dopo che si sia provveduto alla liquidazione di ogni spettanza agli iscritti, sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli.

ART.18

A partire dal 21 Dicembre 1993 il F.I.L.COOP SANITARIO assume come proprie tutte le attività e le passività proprie in materia sanitaria dal «Fondo Integrativo dei Lavoratori delle Cooperative - F.I.L.COOP. «; i lavoratori iscritti al F.I.L.COOP., per le prestazioni integrative sanitarie, si intendono iscritti al F.I.L.COOP. SANITARIO; le prestazioni erogate rimangono inalterate fino alla modifica della convenzione con le Compagnie di Assicurazione; tutte le prestazioni ancora da erogare da parte del F.I.L.COOP. saranno erogate dal F.I.L.COOP. SANITARIO.

F.TO: FERRUCCIO PELOS - ERNESTINA ANNUNZIATA

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE ED ALLO
ALLEGATO CHE SI RILASCIÀ

ALLA PADRE PER gli usi consentiti
ROMA. 28 dicembre 2005

[Handwritten signature]

